



Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articoli 31 e 32.**

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.1.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE

Bando unico regionale "condizionato" - annualità 2015 - Tipo di operazione 13.1.01
"Pagamenti compensativi nelle zone montane" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni e obblighi
- 5 Aree di applicazione
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Istruttoria delle domande
- 10 Modulazione / Degressività
- 11 Controlli e sanzioni
- 12 Condizionalità
- 13 Subentro nell'impegno
- 14 Disposizioni transitorie
- 15 Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
- 16 Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2015, il Tipo di operazione 13.1.01, "Pagamenti compensativi per le zone montane", del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

Le disposizioni di seguito riportate in ordine all'ammissione ai sostegni finanziari delle istanze presentate restano comunque subordinate all'approvazione del P.S.R. 2014-2020 da parte della Commissione europea.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.1.01.

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2020, che conducono superfici agricole nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 13 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2. e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, e che sono *agricoltori in attività* ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;
- b) condurre terreni agricoli in zona montana (superfici agricole così come definite dall’art. 4 paragrafo 1 lett. “e” del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 sia per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l’intera durata del *periodo di riferimento per l’impegno di proseguire l’attività agricola nelle zone designate*, inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2015 e il 15 maggio 2016.

4. Impegni e obblighi

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l’intera durata del *periodo di riferimento*.

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2, (impegno riferito alla consistenza media nell’anno solare di riferimento della domanda di pagamento).

Per anno solare di riferimento della domanda si intende l’anno solare nel quale è presentata la richiesta di indennità.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nel suddetto anno solare di riferimento.

Il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento, come disciplinato nel successivo paragrafo 11.

I beneficiari di pagamenti sono altresì tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per pagamenti di indennità relative alla precedente Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 per le quali non sia concluso il periodo di impegno continuativo di 5 anni relativo al proseguimento dell’attività agricola, si rimanda al successivo paragrafo 14 *Disposizioni transitorie*.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.3.1.1 del P.S.R.

2014-2020; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 15. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola (così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013), condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, è pari a **Euro 150** per ettaro.

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata con animali propri l'attività minima di pascolamento e se i richiedenti si impegnano a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e pascoli con tara in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascolo con tara" su cui non viene esercitata l'attività minima di pascolamento definita ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 65134 del 18 novembre 2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015, loro modifiche e integrazioni, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

7. Presentazione delle domande

Le *domande di aiuto* inerenti a pagamenti compensativi per le zone montane hanno anche valenza di *domande di pagamento* (domande di aiuto/pagamento).

Come da art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i tipi di operazione afferenti alle misure cosiddette "a superficie", sono da valere i termini di presentazione delle domande fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014. Il Reg. (UE) n. 747/2015 ha disposto, limitatamente all'annualità 2015, la possibilità di stabilire quale termine ultimo il 15 giugno 2015 sia per la presentazione sia per la comunicazione di modifiche alle domande.

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno **15 giugno 2015**.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le “zone montane” (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

Come da paragrafo 10.3.8. del P.S.R. 2014-2020, le risorse attribuite alla Misura 13 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammontano ad Euro 89.872.378,00.

La stima delle richieste di pagamenti per entrambe le tipologie di operazione 13.1.01 e 13.2.01 a valere sull'annualità 2015 ammonta complessivamente a 15 milioni di Euro.

Vista la esplicita previsione del P.S.R. 2014-2020 di non attivare processi selettivi con riguardo alla Misura 13, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute “ammissibili” anche nel caso in cui l'ammontare delle richieste di pagamenti, complessiva per entrambe le tipologie di operazione, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata.

9. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo sulle domande di aiuto/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Bologna.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più amministrazioni si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria alla rilevanza in termine di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a. a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c. all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- d. a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Operativo delle Pratiche (SOP) di AGREA;
- e. all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità,

nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili;

- f. agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione medesima e tramite affissione all'albo pretorio.

E' esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo alle Amministrazioni gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs. n. 33/2013.

Le Amministrazioni dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il 15 novembre 2015.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%.
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015,
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 16,
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle *misure a premio per superfici ed animali*.

La perdita dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione

del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari che cessano completamente l'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici "pascolo con tara", la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

La mancata osservanza dell'impegno del mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell'anno solare di riferimento della domanda di pagamento) configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 nonché inadempimento all'impegno ai sensi dell'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 16.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.1.01, sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità per l'anno 2015 si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e gli atti regionali pertinenti a valere per la medesima annualità, loro modifiche e integrazioni.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di aiuto/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto il pagamento, in caso di cessione totale dell'azienda sarà comunque erogato al cedente, fermi restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del *periodo di riferimento*; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Disposizioni transitorie

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 non ha riproposto nel periodo 2014-2020, l'impegno di proseguimento dell'attività agricola come in precedenza previsto dal Reg. (CE) n. 1698/2005. Infatti nel P.S.R. 2007-2013 l'impegno era di minimo 5 anni continuativi dalla prima domanda di indennità, ora l'impegno ha durata annuale.

Può quindi verificarsi il caso di beneficiari che nel 2015 chiedono un pagamento relativamente alla Misura 13 del nuovo Programma, non avendo ancora concluso il periodo di 5 anni del precedente Programma.

Nel caso sopra citato la domanda per la nuova Misura 13 è ammissibile, ma i precedenti impegni non ancora conclusi devono essere terminati secondo le disposizioni del P.S.R. 2007-2013. Solo i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per la prima volta relativamente alle indennità della Misura 211 nel 2014 sono esentati dal proseguire dette obbligazioni secondo il precedente Programma.

15. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

codice ISTAT	PROV	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	art.3 Dir 268/75/CEE * e succ.
33004	PC	BETTOLA	T	par.3
33005	PC	BOBBIO	T	par.3
33015	PC	CERIGNALE	T	par.3
33016	PC	COLI	T	par.3
33017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
33019	PC	FARINI D'OLMO	T	par.3
33020	PC	FERRIERE	T	par.3
33028	PC	MORFASSO	T	par.3
33030	PC	OTTONE	T	par.3
33038	PC	RIVERGARO	P	par.3
33043	PC	TRAVO	P	par.3
33047	PC	ZERBA	T	par.3
34001	PR	ALBARETO	T	par.3
34002	PR	BARDI	T	par.3
34003	PR	BEDONIA	T	par.3
34004	PR	BERCETO	T	par.3
34005	PR	BORE	T	par.3
34006	PR	BORGIO VAL DI TARO	T	par.3
34008	PR	CALESTANO	T	par.3

34011	PR	COMPIANO	T	par.3
34012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
34013	PR	FELINO	P	par.3
34017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
34018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
34019	PR	LESIGNANO DE BAGNI	P	par.3
34022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
34024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
34026	PR	PALANZANO	T	par.3
34028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
34031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
34035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
34038	PR	TERENZO	T	par.3
34039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
34040	PR	TORNOLO	T	par.3
34044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
34045	PR	VARANO DE MELEGARI	T	par.3
34046	PR	VARSÌ	T	par.3
35003	RE	BAISO	T	par.3
35007	RE	BUSANA	T	par.3
35011	RE	CARPINETI	T	par.3
35013	RE	CASINA	T	par.3
35016	RE	CASTELNUOVO NE MONTI	T	par.3
35018	RE	CANOSSA	T	par.3
35019	RE	COLLAGNA	T	par.3
35025	RE	LIGONCHIO	T	par.3
35031	RE	RAMISETO	T	par.3
35041	RE	TOANO	T	par.3
35042	RE	VETTO	T	par.3
35044	RE	VIANO	T	par.3
35045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
36011	MO	FANANO	T	par.3
36014	MO	FIUMALBO	T	par.3
36016	MO	FRASSINORO	T	par.3
36017	MO	GUIGLIA	T	par.3
36018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
36020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
36024	MO	MONTECRETO	T	par.3
36025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
36026	MO	MONTESE	T	par.3
36029	MO	PALAGANO	T	par.3
36030	MO	PAVULLO	T	par.3
36031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
36032	MO	POLINAGO	T	par.3
36033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
36035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
36042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
36043	MO	SESTOLA	T	par.3
36047	MO	ZOCCA	T	par.3
37007	BO	BORGTOSSIGNANO	T	par.3
37010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
37012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
37013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
37014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
37015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
37020	BO	CASTEL S. PIETRO TERME	P	par.3
37022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3

37026	BO	FONTANELICE	T	par.3
37027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
37029	BO	GRANAGLIONE	T	par.3
37031	BO	GRIZZANA	T	par.3
37033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
37034	BO	LOIANO	T	par.3
37036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
37040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
37041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
37044	BO	MONZUNO	T	par.3
37046	BO	OZZANO	P	par.3
37049	BO	PORRETTA TERME	T	par.3
37051	BO	S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
37054	BO	S.LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
37058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.3
37061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	si veda delimitazione dei comuni precedenti la fusione
37059	BO	VERGATO	T	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENI	T	par.3
40001	FO	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
40007	FO	CESENA	P	par.3
40014	FO	GALEATA	T	par.3
40019	FO	MELDOLA	P	par.3
40020	FO	MERCATO SARACENO	T	par.3
40031	FO	PORTICO	T	par.3
40032	FO	PREDAPPIO	P	par.3
40033	FO	PREMILCUORE	T	par.3
40036	FO	ROCCA S.CASCIANO	T	par.3
40043	FO	S.SOFIA	T	par.3
40044	FO	SARSINA	T	par.3
40046	FO	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
40049	FO	TREDOZIO	T	par.3
40050	FO	VERGHERETO	T	par.3
99019	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P	par.3
99028	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	vedi delimitazione dei comuni precedente la fusione
99020	RN	VERUCCHIO	P	par.3
99021	RN	CASTELDELCI	T	par.3
99022	RN	MAIOLO	T	par.3
99023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
99024	RN	PENNABILLI	T	par.3
99025	RN	SAN LEO	T	par.3
99026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
99027	RN	TALAMELLO	P	par.3

16. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'art. 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 e all'art. 15 del D.M. n. 180

del 23 gennaio 2015, si riconoscono i seguenti inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni.

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice Impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo di operazione	Gruppo di coltura	Coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X			
2	Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2		X		

TABELLA–Impegni essenziali

Codice impegno	Impegno	Infrazione
1	Mancato proseguimento dell'attività agricola nelle zone designate per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	Mancata ottemperanza all'impegno caratterizzante il tipo di operazione

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante Azione

Codice Impegno: 2: Mantenimento del rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, e del numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2

Livello di infrazione dell'impegno	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua Maggiore di 0,15 e inferiore a 0,20	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento inferiore o uguale a 2 ha di superficie netta	
Medio 3	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua Maggiore di 0,10 e inferiore o uguale a 0,15	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 2 ed inferiore o uguale a 5 ha di superficie netta	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU Foraggera su base annua, è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatisi prevalentemente al di fuori della stagione di pascolamento
Alto 5	2	Rapporto UBA/superficie foraggera su media annua inferiore o uguale a 0,10 e/o UBA complessive medie annue aziendali < 2	Superficie a pascolo con tara richiesta a pagamento superiore a 5 ha di superficie netta	Il mancato rispetto del rapporto minimo UBA/SAU Foraggera su base annua, è stato determinato da periodi di insufficiente dotazione zootecnica aziendale verificatisi prevalentemente all'interno della stagione di pascolamento.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento 2 si procede come da Allegato n. 4 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015, sue modifiche e integrazioni.

In considerazione della durata annuale dell'impegno di proseguimento dell'attività agricola, la *ripetizione dell'inadempienza* non risulta pertinente e rilevante per entrambi gli impegni sopra descritti.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.